

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

PRIMA SEZIONE CIVILE-GRUPPO B

R.G./S. n. 2308 /2026

IL GIUDICE

- visto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione depositata;
- rilevato che il ricorrente ha chiesto ingiungersi alla compagnia **CP_1** il pagamento dell'importo di euro 25.000,00, oltre interessi, a titolo di indennizzo per il proprio natante – tipo gozzo sorrentino – oggetto di furto;
- osservato che, a supporto di tale richiesta, il ricorrente ha allegato sia la denuncia sporta contro ignoti dal **Controparte_2**, proprietario del fondo ove il detto natante si trovava temporaneamente ricoverato, sia la corrispondenza stragiudiziale intercorsa fra le parti, sia da ultimo la perizia redatta all'esito del procedimento di cui all'art 8 delle condizioni generali di assicurazione;
- rilevato, tuttavia che, per come è dato evincere dalla corrispondenza stragiudiziale fra le parti, la compagnia non ha dato seguito alla richiesta di indennizzo contestando la sussistenza dei presupposti di operatività della polizza in relazione alle modalità di verifica del furto;
- rilevato, in relazione a tale profilo, che il procedimento ex art 8 della cga non ha valore di clausola compromissoria, posto che dal tenore delle clausole contrattuali non è dato in alcun modo evincere la rinuncia delle parti ad adire le vie giurisdizionali ordinarie e, del resto, lo stesso ricorrente nel presentare ricorso per decreto ingiuntivo, si mostra consapevole del valore di perizia, piuttosto che di arbitrato, della clausola in oggetto;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra osservato, quindi, che la perizia redatta dal tecnico nominato dalla parte e dal tecnico nominato dal Presidente del Tribunale, non sia in alcun modo né vincolante né dirimente in ordine all'accertamento delle modalità del furto e soprattutto in relazione alla risoluzione a monte del punto controverso fra le parti relativo alle condizioni di operatività della polizza;
- considerato, in ragione di tali motivazioni, che il credito in questa sede fatto valere difetti del requisito della certezza, emergendo viceversa dalla stessa produzione di parte ricorrente la contestazione ferma da parte della compagnia dell'an debeatur;

- ritenuto, pertanto, che il ricorso non possa trovare accoglimento;

PQM

visti gli artt. 640 c.p.c.

rigetta il ricorso

Torre Annunziata, 15/07/2026

Il Giudice

Dott. ssa Raffaella Cappiello